

DI FERMO SEGRETERIA	
- 3 APR 2020	
Prot. 656	L. CANCELLIERE

TRIBUNALE DI FERMO

**PROTOCOLLO D'INTESA PER I PROCEDIMENTI DI NATURA CONSENSUALE IN MATERIA  
DI DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA PRESENTE FASE DI EMERGENZA COVID-19**

Il Presidente del Tribunale di Fermo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo

Considerate le finalità generali dei provvedimenti normativi adottati, diretti a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari;

- Rilevata l'opportunità di procedere a protocollo di intesa in relazione ai procedimenti di famiglia di natura consensuale, per le seguenti ragioni:
  - a) Storicamente, l'udienza presidenziale è stata concepita in funzione della salvaguardia del matrimonio – non a caso, infatti, prima della riforma ex L. 14.05.2005 n. 80 l'art. 708 c.p.c. recitava " il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli"- mentre la formulazione attuale prevede un mero "tentativo" di conciliazione, sostanzialmente rovesciando l'ottica nel senso di attribuire la prevalenza della volontà delle parti rispetto al ruolo svolto dal Presidente al fine della prosecuzione della vita matrimoniale;
  - b) Le numerose e significative modifiche normative introdotte negli anni recenti in materia di diritto di famiglia hanno recepito detta visione diversa, vale a dire che in numerose fattispecie a domanda congiunta, vuoi dei coniugi, vuoi di genitori di prole non coniugati, nel caso di crisi della famiglia, non è richiesta la comparizione personale delle parti: basti citare in tal senso la mancata previsione di quest'ultima nei ricorsi congiunti ex art. 337 quinques c.c., nonché parimenti, l'intera normativa in materia di cosiddetta negoziazione assistita ex L. 162/2014;
  - c) Nella presente situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID-19 devono preservarsi due diritti costituzionali fondamentali, vale a dire da un lato le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall'altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost), come tale intendendosi la formazione naturale laddove i membri della stessa debbono armoniosamente convincere evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, massimamente per il superiore interesse della prole;
  - d) Nell'ottica di una corretta tutela di detti due diritti fondamentali, e solo limitatamente alla durata dell'attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 (laddove il diritto alla salute prevale certamente su tutti gli altri), possa ritenersi che nelle ipotesi di domanda congiunta delle parti volta ad ottenere un provvedimento sulle condizioni afferenti la separazione personali, lo scioglimento del matrimonio, ovvero le condizioni afferenti lo scioglimento del matrimonio ovvero le condizioni afferenti figli di coppia non coniugata, la comparizione delle parti non sia elemento indefettibile allorché le parti non siano assistite dal difensore.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. È consentito il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c.;

2. Il presidente o il giudice delegato provvederanno a fissare una data di udienza cosiddetta virtuale che verrà comunicata ai difensori;
3. Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c., qualora le parti siano assistite da difensore, posto che la cosiddetta udienza da remoto non è ipotizzabile dal momento che le parti dovrebbero recarsi dal difensore (o dai difensori) così vanificando il cosiddetto distanziamento sociale imposto dalla normativa vigente, i difensori potranno trasmettere al Presidente o al Giudice Designato, depositando telematicamente nel fascicolo telematico, una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa anche via posta ordinaria o via mail in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale le stesse manifesteranno la rinuncia a comparire e la conferma integrale delle condizioni di cui al ricorso presentato, ribadendo altresì la volontà di non volersi riconciliare. A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi).
4. Le parti sono invitate a inviare la dichiarazione predetta per conoscenza anche alla mail ordinaria del Presidente (bruno.castagnoli@giustizia.it) o del Giudice designato.
5. Il presente provvedimento ha validità per tutte quelle udienze fissate dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, nel senso che ci si potrà avvalere di tale facoltà anche per le udienze ricomprese in tale periodo che sono state differite ad altra data o che saranno differite ad altra data.
6. Il difensore potrà chiedere la immediata trattazione con le modalità riportate al punto n. 3


Fermo 3 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale di Fermo  
Dott. Bruno Castagnoli



Il Procuratore della Repubblica presso Il Tribunale di Fermo  
Dott. Raffaele Iannella

Il Presidente dell'ordine degli Avvocati di Fermo  
Avv. Stefano Chiodini



**TRIBUNALE DI FERMO**  
**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO**  
**ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI FERMO**

**PROROGA" PROTOCOLLO D'INTESA PER I PROCEDIMENTI DI NATURA  
CONSENSUALE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA PRESENTE FASE DI  
EMERGENZA COVID-19**

Considerato il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'esigenza di limitare, gli accessi al Palazzo di Giustizia,

il Presidente del Tribunale di Fermo, Dott. Bruno Castagnoli

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, Dott. Raffaele Iannella

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, Avv. Stefano Chiodini

**CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

- È consentito avvalersi del **protocollo stilato in data 03.04.2020, qui allegato**, per tutti quei procedimenti di natura consensuale in materia di diritto di famiglia (ricorso per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art.710 c.p.c e ricorso congiunto ex art. 337 quinquies c.c.), previa autentica del difensore della sottoscrizione delle parti.
- Il difensore (o i difensori) che vorranno avvalersi di quanto previsto dal presente protocollo dovranno specificare, oltre a quanto previsto nel punto 3 di detto protocollo, anche **l'espressa rinuncia alla fissazione di udienza di comparizione delle parti.**

Fermo tutto quanto previsto nel suddetto protocollo.

Fermo 28 settembre 2020



Il Presidente del Tribunale di Fermo  
Dott. Bruno Castagnoli



Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Raffaele Iannella



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
Avv. Stefano Chiodini



**TRIBUNALE DI FERMO**

**nome e cognome delle parti/**

**RICORSO PER LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONIUGI**

**OGGETTO: dichiarazione della parte ex art. 23 D.L. n. 137 del 28.10.2020**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, parte nel procedimento in epigrafe indicato, con la presente dichiarazione resa alla presenza del proprio difensore, rinuncia espressamente a partecipare all'udienza presidenziale e per l'effetto dichiara:

- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza così come previsto dall'art. 23 D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 nonché dal Protocollo d'Intesa del 4 maggio 2020, del 3 aprile 2020 e del 10 aprile 2020- prorogati con provvedimento del 28.09.2020 – in materia di procedimenti consensuali di diritto di famiglia, adottati dal Presidente del Tribunale di Fermo e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo;
- di confermare che non vi è possibilità di riconciliazione tra i coniugi;
- di confermare di chiedere la separazione nei confronti del sig. \_\_\_\_\_
- di confermare quanto esposto nel ricorso datato \_\_\_\_\_, depositato telematicamente unitamente alla presente ed iscritto al ruolo e di accettare le condizioni in esso formalizzate chiedendo che la separazione venga omologata alle stesse condizioni.

Rimossa ogni azione e/o eccezione.

Fermo li

Sig.

Visto: la firma è autentica

Avv.

Si allega copia del documento di riconoscimento del sig.

**TRIBUNALE DI FERMO**

**nome e cognome delle parti/**

**RICORSO CONGIUNTO PER LO SCIoglIMENTO DEL MATRIMONIO/ CESSAZIONE  
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO**

**OGGETTO: dichiarazione della parte ex art. 23 D.L. n. 137 del 28.10.2020**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_, parte nel procedimento in epigrafe indicato, con la presente dichiarazione resa alla presenza del proprio difensore, rinuncia espressamente a partecipare all'udienza presidenziale e per l'effetto dichiara:

- di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza così come previsto dall'art. 23 D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 nonché dal Protocollo d'Intesa del 4 maggio 2020, del 3 aprile 2020 e del 10 aprile 2020- prorogati con provvedimento del 28.09.2020 – in materia di procedimenti consensuali di diritto di famiglia, adottati dal Presidente del Tribunale di Fermo e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso datato \_\_\_\_\_, depositato telematicamente unitamente alla presente ed iscritto al ruolo, chiedendo altresì che vengano integralmente recepite nell'emananda sentenza;
- di confermare la mancata riconciliazione tra i coniugi ed il venire meno definitivamente della comunione materiale e spirituale fra gli stessi;
- di confermare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 3 comma 1° n. 2) lett. b) della legge n. 898/70 e successive modifiche.

Rimossa ogni azione e/o eccezione.

Fermo li

Sig.

Visto: la firma è autentica

Avv.

Si allega copia del documento di riconoscimento del sig.